

N. 00361/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00912/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 912 del 2013, proposto da:

Associazione Italiana Per Il World Wide Fund For Nature - Wwf Italia Ong Onlus, Associazione Onlus Lega Per L'Abolizione Della Caccia L.A.C., Onlus Associazione Verdi Ambiente E Societa' V.A.S., rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Baroli, Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso Barbara Baroli in Genova, via Fieschi 15;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Provincia Di Savona, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Ercole, Roberto Massa, con domicilio eletto presso Antonello Negro in Genova, via Colombo, 12/14; Federazione Italiana Della Caccia - Sede Regionale Della Liguria, Federazione Italiana Della Caccia - Sezione Provinciale Di Genova, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca E Tiro Liguria, Arcicaccia Liguria, A.N.U.U. - Associazione Dei Migratori Italiani, rappresentati e difesi dagli avv. Piergiorgio Alberti, Andrea Mozzati, Pietro Balletti, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione 7.5.2011, n. 11 del consiglio regionale della Liguria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

visti gli atti di intervento in causa spiegati dalle parti indicate nell'epigrafe

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

il tribunale si è pronunciato anche in epoca recente in ordine alle problematiche sollevate nel presente giudizio, ed a tali statuzioni ritiene di potersi attenere;

in tal senso la deliberazione impugnata contiene un'ampia motivazione sulle parti della determinazione in cui non è stato seguito il parere tecnico dell'ISPRA, derivando da ciò la non manifesta fondatezza delle relative censure;

per conseguenza risulta che l'ente competente ha valutato con sufficiente ponderazione, almeno per quanto rileva ai fini della presente fase, le statuzioni relative alle date in cui è possibile cacciare le diverse specie di animali considerati, così come il calendario di allenamento dei cani;

in ordine alla denunciata carenza di pianificazione regionale e provinciale dell'attività venatoria il collegio si è già espresso ritenendola non decisiva ai fini della potestà di adozione del calendario impugnato;

anche le censure relative alla data di consegna dei tesserini venatori sono già state negativamente apprezzate in altra decisione del collegio, ed a questa va prestata adesione;

il tribunale ha statuito in ordine all'illegittimità dell'utilizzo delle munizioni al piombo, ma solo per la caccia agli ungulati, risultando pertanto la presente specie differente da quella già decisa;

la domanda cautelare non può trovare favorevole considerazione,

potendosi tuttavia compensare le spese della fase, data la natura del contendere

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Respinge la domanda cautelare a spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

